

Come fare per insegnare Religione Cattolica

Requisiti per poter insegnare religione cattolica (IRC) nelle scuole

Requisiti generali richiesti dalla Chiesa Cattolica per tutti

Retta fede, condotta coerente, abilità pedagogica (can.804-805 del Codice di Diritto Canonico), certificati dall'Idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano.

Requisiti particolari validi fino all'anno scolastico 2016 - 2017

per insegnare religione nelle scuole dell'INFANZIA come "incaricate/i" (specialiste/i)

Nel caso dei vecchi diplomi di Scuola o Istituto Magistrale o di Assistente comunità infantile abilitante nelle scuole di grado preparatorio è necessaria la partecipazione a corsi simili a quelli richiesti per gli idr nelle primarie (vedi lettera A) come titolari di classe:

- A. se si è in possesso di vecchie idoneità 1) oltre ad avere un documento che dimostri il possesso dell'idoneità, occorre aver frequentato dei corsi di aggiornamento negli ultimi 5 anni. L'Arcidiocesi darà tempo tre anni a tutti gli insegnanti di classe di poter frequentare un corso di aggiornamento.
- B. se NON si è in possesso di idoneità si richiede la partecipazione al corso biennale organizzato dall'Arcidiocesi in collaborazione con AIMC nelle tre zone dell'Arcidiocesi: Piana di Lucca, Versilia, Garfagnana.

per insegnare religione nelle scuole PRIMARIE come "incaricate/i" (specialiste/i)

- A. nel caso del vecchio diploma di Istituto Magistrale sarebbe auspicabile aver frequentato almeno la scuola teologica, o ancor meglio il "Diploma in Scienze Religiose (3 anni), o il "Magistero in Scienze Religiose" perchè titoli riconosciuti da tutte le diocesi italiane e anche dallo Stato. Il "magistero" permette di insegnare religione in tutte le scuole; il "diploma" solo nelle scuole dell'infanzia e primarie (o, in presenza di una laurea, anche nelle altre scuole). Questi titoli si ottengono presso un Istituto di Scienze Religiose che attualmente è a Pisa.
- B. invece nel caso di diploma diverso da quello di Istituto Magistrale è necessario il "Diploma in Scienze Religiose", dopo tre anni di frequenza e relativi esami, o meglio il "Magistero in scienze religiose", per le ragioni esposte sopra.
- C. se si è in possesso di vecchie idoneità oltre ad avere un documento che lo attesti, occorre aver frequentato dei corsi di aggiornamento negli ultimi 5 anni. L'Arcidiocesi darà tempo tre anni a tutti gli insegnanti di poter frequentare un corso di aggiornamento.
- D. se NON si è in possesso di idoneità si richiede la partecipazione al corso biennale organizzato dall'Arcidiocesi in collaborazione con AIMC nelle tre zone dell'Arcidiocesi: Piana di Lucca, Versilia, Garfagnana.

Per insegnare religione nelle scuole SECONDARIE (di I e II grado)

- A. nel caso si sia in possesso di qualsiasi diploma di Scuola Superiore si richiede titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede oppure diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, dopo regolare frequenza e relativa tesi oppure attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore.
- B. invece nel caso si sia in possesso di qualsiasi altra laurea si richiede Diploma in Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, dopo tre anni di frequenza e relativi esami oppure un altro titolo accademico superiore a questo (vedi sopra) .

Per ulteriori informazioni vedi normativa diocesana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Requisiti particolari a partire dall'anno scolastico 2017 – 2018

Riportiamo qui di seguito la nuova intesa firmata il 28 giugno 2012

4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale paria quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a)* titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b)* attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c)* laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a)* da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
- b)* da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera *a*).

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

- a.1)* a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- a.2)* a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

- b.1)* a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani. Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione. Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Francesco PROFUMO